

Atto Costitutivo

Repertorio n. 135417 Raccolta n.28102

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

il giorno ventotto novembre duemilauno 28 novembre 2001 In Pescara nel mio studio in Corso Vittorio Emanuele II n. 10 Innanzi a me Dottor Mastroberardino Antonio, Notaio in Pescara iscritto nel ruolo dei Distretti riuniti di Teramo e Pescara, senza l'assistenza dei testimoni per concorde rinunzia delle Parti e con il mio consenso

Sono personalmente comparsi i signori:

- RANALLI DOMENICO nato Bisenti il giorno 13 febbraio 1931 domiciliato in Montesilvano via Oglio 6 pensionato, codice fiscale RNL DNC 31B13 A885C
- FERRIGNI GIUSEPPE nato Taranto il giorno 28 ottobre 1930 domiciliato in Pescara via Monte Vettore 28 pensionato codice fiscale FRR GPP 30R28 L049F
- SUPPA MARIANO nato Torre Annunziata il giorno 6 marzo 1936 domiciliato in Roseto Degli Abruzzi via Michelangelo 42 preside codice fiscale SPP MRN 36C06 L245Z
- TONELLI TULLIO nato Taranto il giorno 31 maggio 1942 domiciliato in Pescara via Nicola Fabrizi 171 Dirigente Gestione Governativa, codice fiscale TNL TLL 42E31 L049V .
- DI GREGORIO NICOLETTA nata a Pescara, il giorno 25 dicembre 1953, domiciliata in Pescara, via Tiepolo n. 2/5, dirigente, codice fiscale DGR NLT 53T65 G482E,
- DI CIO' VINCENZO nato a Trieste, il giorno 9 aprile 1924, domiciliato in Pescara, via Regina Elena n. 72, giudice in pensione, codice fiscale DCI VCN 24D09 L424F,
- CAPPUCCILLI DOMENICO nato a Badolato, il giorno 11 gennaio 1940, domiciliato in Pescara, via Firenze n. 4, avvocato, codice fiscale CPP DNC 40A11 A542D,
- BRIOLINI MARIO nato a Schio, il giorno 4 dicembre 1939, domiciliato in Pescara, via Lago Martignano n. 14, avvocato, codice fiscale BRL MRA 39T04 I531A,
- CRESCENZI UGO nato a San Benedetto del Tronto, il giorno 25 aprile 1930, domiciliato in Pescara, corso Vittorio Emanuele II n. 217, professore in pensione, codice fiscale CRS GUO 30D25 H769U.

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità io Notaio sono certo, convergono e stipulano quanto segue:

I predetti comparenti dichiarano di costituire, come in effetti con il presente atto costituiscono tra loro, una Associazione sotto la denominazione **Associazione "AIL - Pescara"** avente sede in Pescara via Monte Vettore n. 28

I soci costituenti all'unanimità nominano membri del Consiglio di Amministrazione i signori RANALLI DOMENICO, presidente, FERRIGNI GIUSEPPE e SUPPA MARIANO Vice Presidenti, DI CIO' VINCENZO, CAPPUCCILLI DOMENICO, BRIOLINI MARIO e CRESCENZI UGO consiglieri, DIGREGORIO NICOLETTA segretario, TONELLI TULLIO tesoriere.

I costituenti nominano altresì a comporre il Collegio dei Revisori dei Conti:

il dott. DI GIULIO MARIO nato a Tocco da Casauria il 23 novembre 1949, domiciliato a Tocco da Casauria in via Provinciale 2, codice fiscale DGL MRA 49S23 L186G;

dott. TESTA DONATO nato a Castel Castagna (TE) il 21 novembre 1931, domiciliato in Pescara via De Amicis 112, codice fiscale PST DNT 31S21 C040O,

e il dott. FRATTARI ANTONIO nato a Roseto degli Abruzzi il 31 gennaio 1951, domiciliato a Roseto degli Abruzzi via Austria 21, codice fiscale FRT NTN 51A31 F585L.

quali componenti effettivi e tra essi a presidente il dott. Di Giulio Mario e quali membri supplenti

il dott. DI PIETRO WALTER nato a Pescara l'11 aprile 1946, domiciliato a Pescara via Teramo n. 7, codice fiscale GPT WTR 46T11 G482K;

e dott. FRATTARI ENZO nato a Roseto degli Abruzzi il 12 settembre 1954, domiciliato a Roseto degli Abruzzi in via Austria n. 21, codice fiscale FRT NZE 54P12 F585T;

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti che, da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà. Occupa pagine ventiquattro facciate di fogli sei ed è stato scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia.

F.to: RANALLI DOMENICO, FERRIGNI GIUSEPPE, SUPPA MARIANO, TONELLI TULLIO, DI GREGORIO NICOLETTA, DI CIO' VINCENZO, CAPPUCCILLI DOMENICO, BRIOLINI MARIO, CRESCENZI UGO, Dott. ANTONIO MASTROBERARDINO Notaio.

Modifica Atto Costitutivo

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro il giorno quattordici del mese di ottobre In Pescara Via Fonte Romana n.8 Innanzi a me Dott.ssa Grazia Buta, Notaio in Penne, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinunzia del comparente, con il mio consenso è comparso il signor:

- **CAPPUCCILLI DOMENICO** nato a Badolato il giorno 11 gennaio 1940, domiciliato in Pescara, via Firenze n. 4, avvocato, codice fiscale CPP DNC 40A11 A542D, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione "**AIL - Pescara**", con sede in Pescara via Monte Vettore n. 28, codice fiscale 91064950685, Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale;

Detto comparente, della cui identità io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata convocata in questo giorno, luogo ed ora l'assemblea straordinaria della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) modifica della sede dell'associazione da Pescara Via Monte Vettore n. 28 sempre in Pescara Via Fonte Romana n. 8 c/o l'Ospedale Civile, Dipartimento di Ematologia
- 2) gratuità delle prestazioni degli associati e limitazione dell'esercizio dell'attività dell'associazione esclusivamente all'interno del territorio regionale
- 3) modifica dei quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea
- 4) modifica delle modalità di adunanza e di adozione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- 5) varie ed eventuali

Assume la presidenza il comparente il quale constata e dà atto:

- che sono presenti numero 47 (quarantasette) associati, come dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A"

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti esso Presidente, Giuseppe Ferrigni, Mariano Suppa, Adele De Sanctis, Igea Piccari, Patrizia Gaeta, Mario Briolini, Ugo Crescenzi

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente invita me Notaio a redigere il verbale a norma di legge.

Prende la parola il Presidente il quale espone l'opportunità di spostare la sede dell'associazione da Pescara Via Monte Vettore n. 28 sempre in Pescara Via Fonte Romana n. 8 c/o l'Ospedale Civile Dipartimento di Ematologia

L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di spostare la sede dell'associazione da Pescara Via Monte Vettore n. 28 sempre in Pescara Via Fonte Romana n. 8 c/o l'Ospedale Civile, Dipartimento di Ematologia, modificando come segue l'art. 2 (due) dello Statuto:

"Art. 2) **SEDE** 2.1 L'associazione ha sede in Pescara in via Fonte Romana n. 8 c/o l'Ospedale Civile Dipartimento di Ematologia.

L'Assemblea può deliberare il trasferimento della sede e degli uffici sempre nel territorio del Comune di Pescara".

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra l'opportunità di prevedere la gratuità delle prestazioni degli associati e di limitare l'attività dell'associazione esclusivamente all'interno del territorio regionale

L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di prevedere la gratuità delle prestazioni degli associati e di limitare l'attività dell'associazione esclusivamente all'interno del territorio regionale, modificando come segue gli articoli 3 (tre) e 4 (quattro) dello Statuto:

"Art. 3 Durata e carattere dell'Associazione

3.1 L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'assemblea dei soci con la presenza e il voto di almeno 3/4 del numero dei soci stessi e a mente del successivo art. 24.

3.2 L'Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro ed è costituita con finalità esclusivamente di solidarietà sociale e le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite."

"Art. 4 Scopi dell'Associazione

4.1 L'Associazione ha lo scopo di operare per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie-linfomi ed altre emopatie dei bambini e degli adulti - e per il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, privilegiando il volontariato senza fine di lucro, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIL.

L'Associazione può altresì svolgere o commissionare ogni attività di ricerca scientifica biomedica sulle leucemie-linfomi ed altre emopatie. L'Associazione ha altresì lo scopo di prestare assistenza sanitaria a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche e sociali.

L'associazione svolge l'attività esclusivamente all'interno del territorio regionale.

4.2 Di conseguenza, l'Associazione potrà patrocinare, promuovere, organizzare, gestire ed attuare qualsiasi iniziativa, manifestazione, pubblicazione ed attività per:

- a) Contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere problemi di eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi e terapia delle leucemie-linfomi;
- b) Promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca e assistenza esistenti, incoraggiando gli studi e le ricerche per la prevenzione e la cura delle leucemie-linfomi;
- c) Promuovere ogni opportuna iniziativa anche per attuare il coordinamento sinergico tra le varie associazioni idonee a soddisfare compiutamente l'assistenza domiciliare al paziente;
- d) Nell'ambito di quanto previsto al punto b), promuovere la formazione di nuovi ricercatori;
- e) Facilitare gli scambi d'informazione scientifica patrocinare e organizzare convegni, sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie-linfomi, alla loro importanza sociale, al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia per la lotta contro i tumori maligni;
- f) Collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali, e degli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione e stimolo;
- g) Collaborare con le autorità, con gli istituti ed i servizi dipartimentali universitari e con le altre istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture ed attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie;
- h) Dare assistenza economica, in caso di particolare necessità, ai degenti presso il dipartimento di ematologia ed ai loro familiari;
- i) Contribuire, in caso di necessità, ad integrare l'assistenza dei pazienti del Dipartimento di Ematologia mediante assunzione diretta dell'onere economico per personale aggiunto, per apparecchiature, presidi sanitari, reagenti di laboratorio, farmaci e quanto altro necessario;

4.3 Ai fini predetti l'Associazione si avvarrà dei mezzi finanziari di cui potrà disporre in proprio ovvero convenzionandosi con enti pubblici e con privati. Le dette attività potranno essere gestite in proprio o per conto altrui e anche tramite terzi. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse."

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone di modificare i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

L'assemblea, dopo esauriente discussione all'unanimità,

DELIBERA

- di modificare i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea, riformulando come segue gli articoli 12 (dodici) e 13 (tredici) dello Statuto:

"Art. 12) Costituzione dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

12.2 L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita per le modificazioni statutarie, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

12.3 E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Non sono ammesse più di cinque deleghe a persona.

12.4 Il Presidente fatta constatare la validità della convocazione e costituzione della Assemblea, designa un socio a fungere da Segretario, scelto tra i presenti.

Il verbale delle Assemblee viene dettato dal Presidente in forma breve e riassuntiva.

Il testo delle delibere deve essere integrale. Il verbale è scritto e controfirmato dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Per le Assemblee, riguardanti le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione, i verbali sono redatti da un Notaio.

Art. 13) Deliberazioni dell'assemblea

13.1 Ogni socio ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

13.2 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con la presenza di almeno la metà dei soci ed a maggioranza di voti. In seconda convocazione, la deliberazione dell'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

13.3 Nello stesso modo l'Assemblea ordinaria provvede alle nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori. In caso di parità di voto si considera eletto, rispettivamente:

- Consigliere, chi sia socio da maggior tempo.

- Revisore, il socio con precedenza su un non socio, e tra soci, quello che lo sia da maggior tempo.

13.4 Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci ed a maggioranza dei voti. In seconda convocazione, le deliberazioni potranno essere assunte con la maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.

13.5 Le deliberazioni prese in conformità con lo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti astenuti."

Passando all'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone di riformulare gli articoli relativi alle modalità di adunanza e di adozione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in modo da rendere la gestione dell'associazione più snella ed efficiente.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di modificare le modalità di adunanza e di adozione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, riformulando come segue l'articolo 16 (sedici) dello Statuto:

"Art. 16) Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

16.1 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, i quali non possono farsi rappresentare, e sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera in forma collegiale con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, anche quando alcuni tra questi si astengono; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Al fine di rendere la gestione più snella ed efficiente le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere altresì adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai consiglieri devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La redazione del progetto di bilancio è in ogni caso riservata al Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.

16.3 Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori e, su invito, il Comitato Scientifico.

16.4 Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare dal verbale che verrà trascritto nell'apposito libro verbali del Consiglio di Amministrazione. Il verbale è redatto su indicazione del Presidente che lo firma assieme al Segretario."

Il Presidente mi consegna, quindi, il testo del nuovo statuto, comprensivo delle modifiche suddette apportate col presente verbale, che viene approvato dall'assemblea e che si allega al presente atto sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale.

L'assemblea delega il Presidente Cappuccilli Domenico ad apportare al presente atto tutte le modifiche e le soppressioni che venissero eventualmente richieste dalle Autorità Competenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore diciannove.

Spese e tasse del presente atto e delle conseguenti formalità vengono assunte dall'associazione.

E richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, presente l'assemblea, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, al comparente, che lo approva e lo dichiara conforme alla sua volontà.

E' stato scritto il presente atto parte di mio pugno da me Notaio, parte da persona di mia fiducia, con mezzo meccanico ed occupa di tre fogli pagine undici.

F.to Domenico Cappuccilli Grazia Buta Notaio

STATUTO

PARTE PRIMA: GENERALITA'

Art. 1

Costituzione e Denominazione

1.1 E' costituita l'Associazione, "**AIL-Pescara**".

1.2 L'Associazione dovrà utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS" nonché il segno grafico dell'AIL Nazionale.

L'Associazione potrà richiedere il riconoscimento della Pubblica Autorità.

Art. 2

Sede

2.1 L'associazione ha sede in Pescara in via Fonte Romana n. 8 c/o l'Ospedale Civile Dipartimento di Ematologia.

L'Assemblea può deliberare il trasferimento della sede e degli uffici sempre nel territorio del Comune di Pescara.

Art. 3

Durata e carattere dell'Associazione

3.1 L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'assemblea dei soci con la presenza e il voto di almeno 3/4 del numero dei soci stessi e a mente del successivo art. 24.

3.2 L'Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro ed è costituita con finalità esclusivamente di solidarietà sociale e le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

Art. 4

Scopi dell'Associazione

4.1 L'Associazione ha lo scopo di operare per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie-linfomi ed altre emopatie dei bambini e degli adulti - e per il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, privilegiando il volontariato senza fine di lucro, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIL.

L'Associazione può altresì svolgere o commissionare ogni attività di ricerca scientifica biomedica sulle leucemie-linfomi ed altre emopatie. L'Associazione ha altresì lo scopo di prestare assistenza sanitaria a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche e sociali.

L'associazione svolge l'attività esclusivamente all'interno del territorio regionale.

4.2 Di conseguenza, l'Associazione potrà patrocinare, promuovere, organizzare, gestire ed attuare qualsiasi iniziativa, manifestazione, pubblicazione ed attività per:

a) Contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere problemi di eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi e terapia delle leucemie-linfomi;

b) Promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca e assistenza esistenti, incoraggiando gli studi e le ricerche per la prevenzione la cura delle leucemie-linfomi;

c) Promuovere ogni opportuna iniziativa anche per attuare il coordinamento sinergico tra le varie associazioni idonee a soddisfare compiutamente l'assistenza domiciliare al paziente;

d) Nell'ambito di quanto previsto al punto b), promuovere la formazione di nuovi ricercatori;

e) Facilitare gli scambi d'informazione scientifica patrocinare e organizzare convegni, sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie-linfomi, alla loro importanza sociale, al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia per la lotta contro i tumori maligni;

f) Collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali, e degli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione e stimolo;

g) Collaborare con le autorità, con gli istituti ed i servizi dipartimentali universitari e con le altre istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture ed attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie;

h) Dare assistenza economica, in caso di particolare necessità, ai degenti presso il dipartimento di ematologia ed ai loro familiari;

i) Contribuire, in caso di necessità, ad integrare l'assistenza dei pazienti del Dipartimento di Ematologia mediante assunzione diretta dell'onere economico per personale aggiunto, per apparecchiature, presidi sanitari, reagenti di laboratorio, farmaci e quanto altro necessario;

4.3 Ai fini predetti l'Associazione si avvarrà dei mezzi finanziari di cui potrà disporre in proprio ovvero convenzionandosi con enti pubblici e con privati. Le dette attività potranno essere gestite in proprio o per conto altrui e anche tramite terzi. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5

Strumenti

5.1 Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenuto conto di quanto previsto dai D.lgs. 58/98 e 385/93 e di altra legislazione vigente, l'Associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzione, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di enti o di società che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, sia utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso o comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.

5.2 L'Associazione potrà reperire i mezzi finanziari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso pubbliche sottoscrizioni.

Art. 6

Soci

6.1 L'Associazione si compone di soci.

a) I soci sono ordinari, sostenitori, onorari.

La qualifica di socio si acquista con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa domanda e su presentazione di due soci. L'iscrizione comporta l'accettazione dello Statuto e l'obbligo del pagamento della quota sociale annuale, il cui importo viene fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Per il primo anno, in via transitoria, la presentazione e l'ammissione dei soci deve essere effettuata direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

6.2 Le iscrizioni per i soci decorrono dal momento in cui è accolta la domanda di ammissione.

6.3 I soci partecipano alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e hanno diritto di voto.

6.4 La qualifica di socio è a tempo indeterminato, non può avere il carattere della temporaneità, e può venir meno per i seguenti motivi:

a) Per recesso a norma dell'art.24 del codice civile.

b) Per delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione nelle seguenti ipotesi: per l'omissione nel versamento della quota di partecipazione annuale, per accertati motivi di incompatibilità con lo scopo perseguito dall'Associazione, per aver contravvenuto a norme ed obblighi contenuti nel presente statuto, per altri motivi che comportino indegnità.

Art. 7

Patrimonio e bilanci

7.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) Dalle quote versate dai soci;

b) Da contributi liberali di persone fisiche e giuridiche;

c) Donazioni, eredità e legati;

d) Da contributi, rette, premi di studio, concorsi, spese, sussidi da parte dello Stato e delle regioni, nonché di enti pubblici e privati, italiani ed esteri;

e) Da proventi di sottoscrizioni, di manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa organizzate;

f) Da ogni altra entrata.

7.2 Tutto il patrimonio è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento e di investimento dell'Associazione ad eccezione dei beni vincolati dal donatore o testatore.

7.3 L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizierà all'atto della costituzione e chiuderà il 31 dicembre dell'anno in corso.

7.4 Per ogni anno finanziario, il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea ordinaria dei soci, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente nonché il bilancio preventivo dell'anno in corso.

7.5 è fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

7.6 è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale per tutta la durata della vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o effettuate a

favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte del medesimo settore di intervento e di volontariato.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO

Art. 8

Organi

8.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei soci;
- 2) Il Consiglio di amministrazione;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Collegio dei Revisori.

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9

Partecipazione dell'Assemblea

9.1 I soci hanno diritto di partecipare e di votare nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, dell'Associazione che sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente vicario, o da un delegato del Presidente. Alle stesse possono partecipare il Collegio dei Revisori e il Comitato Scientifico senza diritto di voto.

Art. 10

Competenze dell'Assemblea

10.1 E' competenza dell'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) Determinare le quote dei soci, ove non vi provveda il Consiglio di Amministrazione;
- b) Determinare il numero ed eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) Eleggere i tre membri, i due supplenti, e i Presidenti del Collegio dei Revisori;
- d) Discutere e deliberare l'approvazione dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo, ed il programma delle attività presentate dal Consiglio di Amministrazione.

10.2 In sede straordinaria:

- a) Deliberare sulle modifiche dello statuto;
- b) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 11

Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea viene convocata dal Presidente e, ove non vi provveda, dal Consigliere di Amministrazione più anziano su richiesta del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, per deliberare sul programma dell'attività dell'Associazione predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

11.2 L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in via ordinaria che in via straordinaria:

- a) Per decisione del Consiglio di Amministrazione;
- b) Su richiesta motivata di un terzo dei soci, indirizzata al Presidente dell'Associazione;
- c) Su richiesta, scritta e motivata del Collegio dei Revisori.

11.3 Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, a mezzo invio di lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, indirizzata ai soci al domicilio risultante dal libro soci, e che contenga l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione. La convocazione deve avvenire con affissioni di avviso presso la sede sociale almeno 20 giorni prima con indicazione di tutti gli elementi già indicati, o con sintetico annuncio, ove edito, sul giornale della Associazione.

Art. 12

Costituzione dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà dei soci,

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

12.2 L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita per le modificazioni statutarie, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

12.3 E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Non sono ammesse più di cinque deleghe a persona.

12.4 Il Presidente fatta constatare la validità della convocazione e costituzione della Assemblea, designa un socio a fungere da Segretario, scelto tra i presenti.

Il verbale delle Assemblee viene dettato dal Presidente in forma breve e riassuntiva.

Il testo delle delibere deve essere integrale. Il verbale è scritto e controfirmato dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Per le Assemblee, riguardanti le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione, i verbali sono redatti da un Notaio.

Art. 13

Deliberazione dell'Assemblea

13.1 Ogni socio ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

13.2 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con la presenza di almeno la metà dei soci ed a maggioranza di voti. In seconda convocazione, la deliberazione dell'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

13.3 Nello stesso modo l'Assemblea ordinaria provvede alle nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori. In caso di parità di voto si considera eletto, rispettivamente:

- Consigliere, chi sia socio da maggior tempo.

- Revisore, il socio con precedenza su un non socio, e tra soci, quello che lo sia da maggior tempo.

13.4 Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci ed a maggioranza dei voti. In seconda convocazione, le deliberazioni potranno essere assunte con la maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.

13.5 Le deliberazioni prese in conformità con lo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti astenuti.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14

Composizione del Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è formato da non meno di cinque e non più di quindici membri, scelti tra i soci dell'Associazione.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; i consiglieri prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di procedere, attraverso cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso fino al termine statutario se dimissionari alcuni membri purché meno della metà. I membri nominati rimangono in carica fino all'Assemblea successiva.

14.4 In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento duraturo della maggioranza dei membri del Consiglio, l'intero Consiglio cessa dall'ufficio, gli Amministratori uscenti devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e, nel frattempo, rimangono in carica per la gestione Ordinaria.

14.5 In caso di cessazione di tutti i Consiglieri, il Collegio dei Revisori provvederà alla gestione ordinaria ed alla convocazione dell'Assemblea dei soci per le nuove nomine.

Art. 15

Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione, almeno una volta a bimestre, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo dei componenti o il Collegio dei Revisori.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente dell'Associazione, con avviso scritto almeno cinque giorni prima. Le convocazioni possono essere effettuate oltre che per iscritto, anche con lettera consegnata a mano, e devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo delle riunioni. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono, comunque, valide se presenti tutti i componenti.

Art. 16

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

16.1 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, i quali non possono farsi rappresentare, e sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera in forma collegiale con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, anche quando alcuni tra questi si astengono; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Al fine di rendere la gestione più snella ed efficiente le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere altresì adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai consiglieri devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La redazione del progetto di bilancio è in ogni caso riservata al Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.

16.3 Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori e, su invito, il Comitato Scientifico.

16.4 Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare dal verbale che verrà trascritto nell'apposito libro verbali del Consiglio di Amministrazione. Il verbale è redatto su indicazione del Presidente che lo firma assieme al Segretario.

Art. 17

Competenze del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge il Presidente ed i Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere, provvedendo ad eventuali sostituzioni in caso di decesso, rinuncia o per gravi motivi sopraggiunti. Sarà eletto Presidente il candidato che otterrà il numero maggiore di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano per iscrizione all'Associazione e, in caso di parità anche per questa ipotesi, il più anziano per età.

17.2 Al Consiglio di Amministrazione competono inoltre le seguenti attribuzioni:

- a) Deliberare sulle questioni che riguardano l'attività dell'Associazione per l'attuazione dello scopo associativo, secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi ed il programma delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- c) Deliberare su ogni argomento di carattere patrimoniale e finanziario che eccede l'ordinaria amministrazione;
- d) Curare o predisporre i rapporti con il volontariato, il personale medico e non medico del centro ove l'Associazione svolge la propria attività;
- e) Deliberare l'accettazione di domande per l'ammissione di nuovi soci;
- f) Deliberare l'esclusione dei soci;
- g) Stipulare, eseguire, modificare e risolvere i contratti e convenzioni, compiere atti ed operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari che, secondo il suo giudizio, si ritengano necessarie per l'esecuzione di attività, od infine, attuare tutte le iniziative del caso con la facoltà di delegarne tutta o in parte l'attuazione;
- h) Deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza dell'Assemblea a norma di statuto.
- i) Nominare commissioni operative, presiedute dal Presidente o da un suo delegato, composte anche da non soci, per soddisfare particolari esigenze;
- j) Determinare le quote dei soci.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri membri per natura e materia specifica, secondo le capacità e conoscenze dei singoli componenti.

CAPO III

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 18

Competenze del Presidente

18.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la dirige; può stare in giudizio sia nelle liti attive sia in quelle passive. A tale riguardo avrà potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni.

18.2 Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, e di curare la verbalizzazione ai sensi dell'art. 12 ed alla esecuzione delle deliberazioni delle stesse.

Art. 19

Elezioni del Presidente

19.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti e dura in carica un triennio e, comunque, non oltre l'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali, salvo dimissioni o revoca. Può

essere rieletto senza vincoli di durata.

19.2 In caso di dimissioni o di impedimento grave le veci vengono assunte dal Vice Presidente vicario.

CAPO IV

Art. 20

Composizione del Collegio dei Revisori

20.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea dei soci.

20.2 Nel primo triennio, tale nomina sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

20.3 I membri del Collegio vengono scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili e degli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri; i revisori durano in carica per un triennio, svolgono le loro funzioni gratuitamente, salvo deliberazione assembleare, e sono rieleggibili.

Art. 21

Competenze del Collegio

21.1 Al Collegio dei Revisori compete:

- a) Controllare la gestione economico-patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti, l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle scritture contabili;
- b) Presentare all'Assemblea dei soci una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) Provvedere, occorrendo, e a norma del presente Statuto, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei soci o il Consiglio di Amministrazione, e a quant'altro previsto di competenza del Collegio dallo Statuto.

CAPO V

Istituzione e composizione del Comitato Scientifico

22.1 Il Consiglio di Amministrazione si avvale di un Comitato Scientifico composto dai Responsabili delle unità operative del Dipartimento di Ematologia e del Dipartimento Trasfusionale di Pescara.

22.2 Il Comitato Scientifico, così composto, eleggerà tra i propri membri il Presidente.

Art. 23

Competenze del Comitato Scientifico

23.1 Il Comitato Scientifico avrà il compito di dare un parere specifico per il migliore utilizzo dei fondi dell'Associazione in relazione a tutte le attività di assistenza, studio e ricerca.

23.2 Il Comitato Scientifico, o il suo Presidente, potrà partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione stesso.

23.3 Il Comitato viene convocato dal suo Presidente nei tempi idonei per lo svolgimento della propria attività e con libertà di forme.

23.4 Per la validità delle decisioni del Comitato sarà necessario il voto della maggioranza; in caso di parità varrà il voto del Presidente.

23.5 Delle riunioni il Comitato curerà la relazione in un succinto verbale riflettente la parte decisionale.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Scioglimento

24.1 L'Associazione, può essere sciolta dall'Assemblea dei soci, in sede straordinaria convocata e costituita a norma del presente statuto. Il verbale dovrà essere redatto dal Notaio.

24.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

24.3 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione:

- a) Nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.30 de codice e degli articoli 11-12 delle disposizioni di liquidazione del medesimo;
- b) Delibera sulla devoluzione del patrimonio risultante dalla liquidazione secondo quanto previsto al punto 24.2.

Art. 25

Rinvio

25.1 Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di ONLUS e di associazioni non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali, né fini di lucro e speculativi, nonché la legislazione regionale vigente sulle persone giuridiche private.

F.to Domenico Cappuccilli
Grazia Buta Notaio